



Proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti i giudizi innanzi alla Corte dei conti

A.C. 1236

Dossier n° 12 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
17 ottobre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1236
Titolo:	Modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, II Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite in sede referente

Contenuto

La proposta di legge, approvata dal Senato nella seduta del 3 ottobre 2018, interviene sul termine per l'esercizio della delega legislativa per la revisione del processo contabile e consta di **2 articoli**, il primo dei quali novella la [legge n. 24/2015](#), al fine di prorogare il termine per l'esercizio della delega legislativa per la revisione del processo contabile; il secondo articolo prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi la proposta di legge prevede il nuovo termine di tre anni (anziché di due anni) dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega. Tale decreto, adottato in attuazione della delega recata dall'[art. 20 della legge n. 124 del 2015](#), è il [decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174](#), entrato in vigore il 7 ottobre 2016.

Il nuovo termine per l'adozione di decreti integrativi e correttivi è dunque fissato – in base alla modifica disposta dalla proposta di [legge C. 1236 –](#); al 7 ottobre 2019 (anziché al 7 ottobre 2018; in tal senso si verifica un differimento e non una proroga). I principi e criteri direttivi sono i medesimi di quelli fissati dalla disposizione di delega.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza **n. 156 del 1985** ha riconosciuto al Parlamento la possibilità di concedere "in modo reiterato la proroga del termine per l'emanazione dei provvedimenti delegati [...] giacché l'organo che ha l'autorità di fissare una scadenza può anche prorogarla" e dal momento che, nel "rinnovare" la delega, il Parlamento "ha pur sempre effettuato le proprie valutazioni nel rispetto delle prescrizioni dell'[articolo 76 della Costituzione](#)".